

N. 2402

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1997

Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme nazionali che danno attuazione al regime comunitario del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 (cosiddette «quote latte») hanno originato una situazione di complessiva ingovernabilità del settore lattiero caseario a motivo sia delle evidenti discriminazioni operate tra categorie di produttori e tra aree che dei sistematici ritardi con cui la pubblica amministrazione ed il legislatore sono intervenuti nell'attuazione delle norme stesse.

In particolare, prescindendo dall'insufficiente assegnazione comunitaria, la prima ragione che rende iniqua l'attuale impostazione è da ricercarsi nelle modalità originariamente adottate per l'assegnazione delle quote. Infatti si è proceduto sommando alla produzione di un anno (1988-1989) tutte le maggiori produzioni riscontrate in un anno successivo (1991-1992) senza prevedere un immediato riallineamento a carico di quanti avevano nel frattempo cessato la produzione. In tal modo si è assegnata una quota notevolmente superiore alla produzione reale ed al quantitativo nazionale garantito. Tale fatto ha ovviamente comportato la necessità di prevedere (legge 26 novembre 1992, n. 468, articolo 2, commi 8 e 9) un programma di rientro delle assegnazioni nel quantitativo di riferimento nazionale.

Il riallineamento - in rapporto alla facoltà concessa dalla legge n. 468 del 1992, ma soprattutto in ragione della necessità di procedere ad una «verifica» dell'archivio AIMA dei titolari di quota - è stato effettuato solo a partire dalla campagna 1995-1996 (peraltro a verifica delle posizioni individuali non ancora perfezionata) e le modalità con cui il rientro è stato effettuato hanno definitivamente compromesso la pos-

sibilità di una gestione efficace del sistema.

Infatti il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, ha esonerato dal taglio delle quote A non prodotte e delle quote B, le zone montane, le zone svantaggiate e le isole. In tal modo si è concentrato il taglio di quota (circa settantacinque per cento della quota B), su un quarto circa del territorio nazionale e si è provocata una divaricazione tra produzione effettiva e assegnazioni.

Un ulteriore motivo di destabilizzazione del sistema è il costante ritardo con cui sono intervenuti l'AIMA e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nella pubblicazione dei bollettini e dei relativi provvedimenti normativi a supporto (da ultimo il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642).

In rapporto a quanto sopra si è venuta a creare una complessiva situazione di illegalità che la Corte costituzionale (sentenza n. 520 del 1995) e i vari TAR hanno in più occasioni censurato. Appare superfluo ricordare che tali provvedimenti sono ad oggi ancora oggetto di impugnativa da parte di alcune Regioni e dei soggetti coinvolti nella gestione della materia (Associazioni dei produttori di latte-APL e acquirenti).

Infine, occorre considerare che gli esiti del contenzioso che si è instaurato, e di quello che ancora si instaurerà (le norme del 1996 che regolamentano la chiusura del periodo 1995-1996, modificando sostanzialmente le disposizioni previgenti sono state

emanate quando detto periodo era già concluso da oltre nove mesi), potrebbero con ogni probabilità sconvolgere il quadro normativo venutosi a creare.

Si omette, per motivi di brevità, ogni considerazione circa la gravità di provvedimenti quali quelli sopra citati che vanno ad incidere, in via retroattiva, sulla campagna conclusa e su quella in corso (i produttori conoscono le regole solo a tre mesi dalla fine del periodo venendo privati di ogni pratica possibilità di programmare la produzione), togliendo prerogative proprie a soggetti (le APL) cui la normativa comunitaria (regolamento CEE) istituzionalmente attribuisce funzioni di programmazione del settore (APL).

Si aggiunge inoltre che le norme previste per la compensazione nazionale ed in particolare le priorità introdotte con il decreto-legge n. 552 e la legge n. 662 del 1996, provocano una ulteriore discriminazione tra produttori ed aree del Paese, contravvenendo, peraltro, alle precise disposizioni del regolamento CEE n. 3950/92 (articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma).

È evidente, quindi che il settore lattiero caseario ha bisogno di risposte immediate in particolare per quanto attiene alla ridefinizione dell'assetto gestionale della materia in un quadro di assegnazioni più rispondente alla produzione effettiva ed al fabbisogno nazionale.

In rapporto a quanto sopra, in ambito regionale, l'amministrazione e gli operatori del settore (tutte le organizzazioni professionali agricole, tutte le associazioni dei produttori di latte e le organizzazioni delle cooperative e degli altri acquirenti di latte) hanno istituito uno stretto coordinamento che ha elaborato un documento unitario inteso a proporre una soluzione articolata all'intera questione, improntata a criteri di equità e giustizia.

Il documento della «filiera» lattiero casearia veneta è stato quindi approvato all'unanimità sia dalla Giunta regionale (deliberazione n. 5674 del 13 dicembre 1996) che dal Consiglio regionale del Veneto (de-

liberazione n. 208 del 20-21 dicembre 1996) e successivamente trasmesso alle competenti sedi istituzionali nazionali.

In linea con tale azione e in considerazione del fatto che la questione non riguarda solo il Veneto, è stato istituito, con le altre regioni maggiormente produttive, un tavolo tecnico al fine di elaborare un disegno di legge tendente a riorganizzare l'intero comparto lattiero caseario.

In proposito, occorre evidenziare che la formulazione di una legge regionale non appare purtroppo praticabile, in primo luogo in ragione della ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e, secondariamente, in rapporto al fatto che la eventuale autonoma creazione, da parte della Regione, di un bacino di attribuzioni (in analogia alle iniziative di alcune regioni contermini), mediante la modifica del meccanismo di assegnazione delle quote, andrebbe a creare un conflitto con tutte le altre regioni.

Infatti posto che l'assegnazione del quantitativo di riferimento comunitario è fissata - in via unitaria - allo Stato membro, l'autonoma attribuzione di quote da parte del Veneto verrebbe ad incidere sulle attribuzioni dei produttori delle altre Regioni.

Pertanto, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 121 della Costituzione, si è ritenuto opportuno formulare un disegno di legge statale tendente a ridefinire, con criteri di maggiore equità e giustizia, l'intero assetto organizzativo del regime delle quote latte.

Ciò ovviamente nel rispetto della ripartizione delle competenze, in materia di agricoltura, prevista dall'ordinamento, ed in particolare dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, che riserva al livello nazionale la facoltà, in concorso con le Regioni di determinare le linee di attuazione della politica corrunitaria, ed al livello regionale la gestione concreta di tutti gli interventi.

Il disegno di legge elaborato a livello interregionale muove dal presupposto che i maggiori problemi del settore lattiero casea-

rio derivino dal fatto che il quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia sia insufficiente e che, conseguentemente, occorra un'azione forte, anche da parte del Parlamento, per ottenere un'assegnazione comunitaria più equa.

In tal senso, viene previsto il ripristino delle quote storiche (A e B) e tale azione dovrebbe rappresentare un'azione forte del Parlamento a supporto della richiesta di aumento della quota nazionale che il Governo ha inoltrato alla Comunità europea.

La proposta di legge interregionale intende, inoltre razionalizzare la gestione del sistema. Sotto tale profilo, occorre però evidenziare che accanto a determinazioni che le sono ampiamente condivisibili (quali ad esempio la completa gestione dei bollettini a livello regionale), vi sono due questioni sulle quali la posizione veneta è sì differenzia rispetto a quella delle altre regioni maggiormente produttive:

a) il livello a cui deve essere effettuata la compensazione delle quantità consegnate;

b) la possibilità di cedere ed affittare quote anche al di fuori del territorio regionale di provenienza.

Quanto al primo aspetto si ritiene che la previsione di un unico livello (nazionale) di compensazione non consenta un monitoraggio ed un controllo efficace degli andamenti produttivi con il rischio evidente di aumenti incontrollati della produzione in talune aree che andrebbero a ricaricarsi poi sull'intero territorio nazionale. Occorre, in altri termini, una maggior responsabilizzazione delle Regioni e delle associazioni dei produttori in tale fase fondamentale.

Inoltre, si deve rilevare che la sola compensazione nazionale penalizza pesantemente le aree (il Veneto è tra queste) in cui è in corso un notevole processo di ristrutturazione della produzione (aziende di dimensioni medio piccole che escono dalla produzione, lasciando disponibili quote da utilizzare per la compensazione, e aziende che hanno la necessità di aumentare la produzione, anche ol-

tre la quota assegnata, per raggiungere adeguati livelli di efficienza tecnico-economica).

In tal senso la posizione del Veneto è quella di mantenere almeno due livelli distinti di compensazione:

a) regionale (con intervento delle associazioni dei produttori, quali organi di governo della produzione);

b) nazionale (al fine di poter utilizzare, per intero, il quantitativo assegnato all'Italia).

È, peraltro, evidente che tale impostazione richiede il conseguimento di maggiori livelli di efficienza operativa da parte di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti (AIMA, Regioni, associazioni dei produttori e acquirenti).

Anche sulla seconda questione (cessione di quote separatamente dall'azienda anche fuori del territorio regionale) la posizione del Veneto (che viene espressa nel disegno di legge) si differenzia dalla proposta interregionale anche in ragione delle peculiarità della situazione veneta.

Nell'attuale fase di ristrutturazione del settore veneto la liberalizzazione completa della commercializzazione delle quote potrebbe comportare l'incapacità delle aziende venete di competere con quelle delle aree a maggior vocazione che, conseguendo margini più elevati (essendosi già ristrutturate da tempo), possono pagare prezzi più elevati per l'acquisto di quote. Ciò potrebbe portare a una sensibile perdita di potenzialità produttiva (o meglio di produzione reale) in ambito regionale.

In tal senso, quindi il Veneto è per mantenimento di un limite territoriale (ambito regionale) per la commercializzazione e l'affitto delle quote.

Con tali differenziazioni rispetto alla proposta tecnica elaborata in sede interregionale, il presente disegno di legge prevede:

l'ambito di applicazione delle nuove norme (articolo 1);

l'assegnazione delle quote secondo l'originario meccanismo previsto dalla legge n. 468 del 1992, senza tener conto delle succes-

sive modifiche ed ai soli produttori attivi nel periodo 1995-1996 al fine di eliminare le cosiddette «quote di carta» (articolo 2);

l'attribuzione delle quote da parte delle regioni mediante la pubblicazione di bollettini regionali (articolo 3);

le modalità di gestione del prelievo supplementare e le compensazioni (articoli 4, 5, 6, 7 e 8);

il ruolo delle associazioni dei produttori nella gestione del sistema e nella compensazione regionale (articolo 9);

la possibilità di commercializzazione delle quote e la gestione della riserva regionale (articolo 10);

l'attività di controllo e sanzionatoria (articoli 11 e 12);

la possibilità di emanare norme regolamentari di attuazione (articolo 13);

l'abrogazione della normativa attualmente vigente (articolo 14).

Il presente disegno di legge è stato approvato nella seduta del consiglio regionale del 23 aprile 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dal periodo 1997-1998 la regolamentazione comunitaria sulle quote latte di cui al regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni è attuata dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Esse esercitano altresì le funzioni di gestione e di controllo, fatti salvi i compiti assegnati all'AIMA dalla regolamentazione comunitaria e dalla presente legge.

Art. 2.

1. A ciascun produttore attivo nel periodo 1995-1996 viene assegnato un quantitativo di riferimento individuale pari alla somma dei quantitativi indicati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

2. I quantitativi di cui al comma 1 vengono assegnati senza tener conto delle riduzioni operate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

3. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono invece modificate al fine di tener conto dei trasferimenti operati, nei periodi precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

4. Sono esclusi dall'assegnazione delle quote:

a) i produttori che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie e nazionali e limitatamente alle aziende interessate ai programmi stessi;

b) i produttori che non hanno commercializzato latte nelle stagioni di produzione 1994-1995 e 1995-1996 e che non hanno trasferito temporaneamente la propria quota ai sensi e con le modalità della legge 26 novembre 1992, n. 468, o che non hanno effettuato trasferimenti temporanei ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, fatte salve le cause di forza maggiore, comunicate all'AIMA e alle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano nei tempi e modi previsti dai regolamenti vigenti.

5. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di applicazione del regime, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, nonchè quanto stabilito dall'articolo 5, ultimo capoverso, del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 13, comporta la perdita della quota che confluisce alla riserva regionale.

Art. 3.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la regione o la provincia autonoma redige l'elenco ufficiale delle quote attribuite sul territorio regionale e lo comunica all'AIMA per gli adempimenti di competenza.

2. Prima dell'inizio di ciascun periodo la regione o la provincia autonoma trasmette ad ogni produttore un certificato attestante la quota ad esso assegnata.

Art. 4.

1. Entro il 15 maggio di ogni anno, gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 provvedono a compilare la dichiarazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento CEE della Commissione n. 536/93 del 9 marzo

1993, relativa alle consegne dei produttori, e la trasmettono alle regioni o provincie autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, nonchè all'AIMA ed alle associazioni dei produttori interessate.

2. Gli acquirenti sono responsabili del versamento del prelievo supplementare dovuto a seguilo della procedura di compensazione e a tal fine sono autorizzati a trattenere, a litolo di anticipo sul prelievo dovuto, un importo calcolato secondo le modalità indicate all'articolo 8 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, avvalendosi, a tal fine, dei bollettini di cui all'articolo 3.

3. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono escluse dalle procedure di compensazione e vengono pertanto integralmente assoggettate al prelievo supplementare che deve essere versato nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal termine del periodo cui sono riferite le consegne medesime.

4. Entro il 15 luglio di ciascun anno, le regioni e le provincie autonome effettuano, nell'ambito del bacino regionale di competenza e sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la compensazione preliminare tra le maggiori e le minori quantità consegnate dai titolari di quota rispetto alle assegnazioni vevoli per il periodo conclusosi il 31 marzo precedente. Nella compensazione si tiene conto dei criteri di priorità definiti dalle regioni. Gli eventuali esuberi risultanti in una o più regioni, dopo la compensazione preliminare, possono essere linearmente ridotti un base alle minori produzioni eventualmente riscontrate nei rimanenti bacini regionali. A tal fine l'AIMA, entro il 25 luglio comunica alle regioni interessate la percentuale della ulteriore riduzione da apportare agli esuberi riscontrati.

5. Entro il 15 agosto di ciascun anno, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli acquirenti l'ammontare delle somme, dovute a titolo

di prelievo supplementare, imputabili a ciascun produttore.

6. Entro il 31 agosto di ciascun anno l'acquirente, sulla base della comunicazione di cui al comma 5, provvede ad effettuare il versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare nell'apposita contabilità indicata all'articolo 8.

7. Le ricevute dei versamenti debbono essere trasmesse alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano entro dieci giorni dalla data del pagamento.

Art. 5.

1. Entro il 15 maggio di ogni anno, i produttori titolari di quote per le vendite dirette provvedono a compilare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, relativa ai quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, e la trasmettono alle regioni o provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonchè all'AIMA ed all'associazione dei produttori interessata. All'obbligo della dichiarazione sono assoggettati anche i produttori titolari di quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato.

2. Ove il produttore non abbia ancora trasmesso, entro il 1° luglio, la predetta dichiarazione, la regione o la provincia autonoma diffida l'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad adempiere a tale obbligo.

3. Ove il produttore non assolva l'obbligo entro trenta giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, con effetto dal periodo successivo decade dal diritto alla quota che affluisce nella riserva regionale.

4. Le regioni e le provincie autonome provvedono ad effettuare la compensazione, anche per le vendite dirette, con le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 4.

5. Entro il 5 agosto di ciascun anno, le regioni e le provincie autonome comunicano, ai produttori interessati, l'ammontare

delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare.

6. Entro il 31 agosto di ciascun anno il produttore, sulla base della comunicazione di cui al comma 5, provvede ad effettuare il versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare nell'apposita contabilità indicata all'articolo 8.

7. Le ricevute dei versamenti debbono essere trasmesse alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano entro dieci giorni dalla data del pagamento.

Art. 6.

1. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quota per le vendite dirette che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dagli articoli 4 e 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al trenta per cento del prelievo maggiorata degli interessi sul prelievo dovuto calcolati al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità stabilite dalle regioni ed dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Le somme predette sono devolule alle regioni.

Art. 7.

1. Qualora i soggetti indicati all'articolo 6 non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano intimano ai medesimi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere al pagamento.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le provincie autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo e, in tal caso, la somma di cui all'articolo 6 è pari all'intero importo del prelievo maggiorato degli interessi sul prelievo dovuto calcolati al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare devono essere versate nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *a*) delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modifiche, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Art. 9.

1. Le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 effettuano, previa istanza alle regioni interessate e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

2. La gestione unitaria delle quote non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di quota da parte dell'associazione produttori a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

3. La gestione unitaria comporta l'attività di monitoraggio continuo della produzione degli acquirenti associati finalizzata all'applicazione del regime delle quote latte e, a tal fine, gli acquirenti sono tenuti ad inviare mensilmente, all'associazione interessata, una apposita comunicazione indicante i quantitativi di latte consegnati dal singolo produttore ed il relativo tenore in grasso.

4. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi della collaborazione delle associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote per lo svolgimento delle attività di supporto alla gestione del regime delle quote latte ivi comprese quelle relative alla compen-

sazione di cui agli articoli 4 e 5 e all'informaticizzazione dei flussi produttivi.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni dei produttori.

Art. 10.

1. La titolarità della quota spetta al produttore in qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il conduttore può cedere o affittare la propria quota, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, separatamente dall'azienda di provenienza, alle seguenti condizioni:

a) l'azienda del cedente e quella del subentrante siano ubicate nella medesima regione o provincia autonoma;

b) l'azienda del cedente e quella del subentrante siano ubicate nella medesima categoria di territorio (zone montane ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone). Tuttavia, tale limitazione non si applica nel caso in cui l'azienda dell'acquirente o dell'affittuario sia ubicata nelle zone montane delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

3. Le cessioni e gli affitti di cui al comma 2 possono essere effettuati anche nel corso del periodo e devono essere stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle provincie autonome. I contratti hanno immediata validità.

4. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti il mutamento della conduzione dell'azienda deve essere comunicato alla regione o alla provincia autonoma che ne verifica la regolarità per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'articolo 3.

5. La riserva regionale, costituita con i quantitativi indicati agli articoli 2, comma 5 e 5, comma 3, viene impiegata per l'attribu-

zione di quote ai produttori, agli enti di ricerca e ad altri enti, secondo criteri e modalità deliberati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano sentite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. Le quote di cui al presente articolo sono concesse prioritariamente agli imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 11.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti, sono svolti dalle regioni e dalle provincie autonome.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonchè dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonchè a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

Art. 12.

1. L'acquirente che trasmette la dichiarazione di consegna oltre il termine indicato dall'articolo 4, comma 1, della presente legge è assoggettato alla sanzione amministrativa indicata dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento CEE

n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993.

2. L'acquirente che ometta di trasmettere la dichiarazione di consegna prevista dall'articolo 4, comma 1, è assoggettato ad una ulteriore sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

3. Il produttore che trasmette la dichiarazione di vendita diretta oltre il termine indicato dall'articolo 5, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa indicata dall'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento CEE n. 536/936 della Commissione del 9 marzo 1993.

4. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 3 e 6, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 7, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

6. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 6, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

7. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 7, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

8. L'acquirente che viola gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e) del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da lire un milione a lire venti milioni.

9. Il produttore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

10. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè i soggetti indicati all'articolo 10, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I della legge 24

novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima.

11. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed i relativi proventi sono devoluti alle medesime.

Art. 13.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sono emanate norme di attuazione della presente legge.

Art. 14.

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché i commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Sono altresì abrogati il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, ed il decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649.

3. Le norme regolamentari vigenti restano applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 13.